


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 351/10^a

3^a COMM. CONSILIARE ^{318.0} _{21.07.18} 

2^a COMM. CONSILIARE 

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2018
"DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA"**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

GIUSEPPE NERI E GIOVANNI NUCERA

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 31475 del 11/7/2018

Classificazione 2.5

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di modifica alla L.R. 22/2018 "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria" si intendono apportare variazioni al testo approvato al fine di eliminare alcune contraddizioni e garantire una più coerente interpretazione della norma.

Le modifiche proposte non aggiungono elementi volti a stravolgere il testo approvato bensì si intende chiarire quando già predisposto per garantire una lettura più chiara e lineare della legge.

L'art.1 illustra le modifiche che si rendono necessarie all'art. 9. Per quanto concerne il comma 1 lettera e) si aggiunge "e relativa autorimessa" affinché vi sia un adeguamento con la normativa nazionale rispettando le tutele igienico sanitarie e di decoro così come disposto dal DPR 285/90 (regolamento nazionale di polizia mortuaria). Successivamente al termine del comma 2 dell'art.9 si intende non limitare la collaborazione alle sole reti consortili ma includere una sinergia tra le singole imprese, al fine di andare incontro alle varie realtà esistenti sul territorio e, contemporaneamente, armonizzare l'articolato eliminando contraddizioni interne.

L'art. 2 presenta le modifiche che vengono apportate all'art.13 comma 10 volendo riprendere quanto già precisato nel comma 1 del suddetto articolo ovvero la possibilità di trasportare-trasferire la salma dal luogo del decesso ai locali di osservazione tra cui l'abitazione del defunto o di un suo familiare. Nel comma 10 risulta necessario dunque specificare la possibilità del trasporto della salma "presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare" al fine di andare incontro ad una larga fetta di popolazione ed evitare una discrasia rispetto a quanto già previsto al comma 1.

Relazione economico – finanziaria

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che apportano modifiche alla legge regionale n. 22/2018 e non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, per come di seguito specificato.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2018, prevedendo al comma 1 l'inserimento anche delle autorimesse delle auto funebri quale ulteriore elemento da indicare nella dichiarazione da allegare alla SCIA di cui all'articolo 7 comma 2 della l.r. 22/2018. Il comma 2 della modifica proposta, invece, stabilisce che l'effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti è soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo a contratti di fornitura con altri operatori autorizzati all'attività funebre. Si evince la portata ordinamentale dell'articolo in esame, dal quale non deriva alcun nuovo o maggior onere finanziario per il bilancio della Regione.

L'articolo 2 della presente legge apporta modifiche all'articolo 13 comma 10 della l.r. 22/2018, introducendo disposizioni ordinamentali in relazione alla possibilità di trasferimento delle salme, senza comunque generare nuovi oneri a carico della finanza regionale.

A suffragare quanto sopra esposto, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge: trattasi di norma di natura ordinamentale che non genera nuove o maggiori spese per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Le modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2018 non producono nuove spese in quanto hanno natura ordinamentale			0,00 €
2	Le modifiche all'art. 13 della l.r. 22/2018 non producono nuove spese in quanto hanno natura ordinamentale			0,00 €
3	Clausola di invarianza finanziaria			0,00 €
4	Entrata in vigore della legge: norma di natura ordinamentale che non genera nuove o maggiori spese per il bilancio regionale			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Non sono previsti nuovi o maggiori spese per il bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Non sono previsti nuovi o maggiori spese per il bilancio regionale e quindi non è necessario esplicitare la copertura finanziaria.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2018)

1. All'articolo 9 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, lettera e) , dopo le parole "auto funebri" sono aggiunte le parole "e relativa autorimessa";

- al termine del comma 2, è aggiunto il periodo "o a contratti di fornitura con altri operatori autorizzati all'attività funebre".

Art.2

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2018)

1. All'articolo 13, comma 10 della l.r. 22/2018 dopo le parole "presso le strutture obitoriali o case funerarie autorizzate" sono aggiunte le parole "o presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ON. GIUSEPPE NERI



ON. GIOVANNI NUCCERA

